

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 107/27/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario in data 30/11/2009 Se. PI. interponeva appello avverso la sentenza n. 4/03/09,, emessa il dì 5/12/2008, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Bergamo - statuendo sul ricorso proposto dalla stessa appellante avverso il diniego dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Bergamo 2 sull'istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta sul 100% dell'indennità di aeronavigazione compresa nell'importo della sua pensione (a decorrere dal quadriennio anteriore al periodo di imposta dell'istanza presentata il 28/12/2007) - lo aveva respinto compensando le spese di lite.

L'appellante si doleva che, il primo Giudice avesse condiviso la tesi dell'Ufficio sul ritenuto presupposto che l'indennità in discussione potesse fruire della parziale esenzione solo nell'ipotesi in cui "i beneficiari della stessa svolgano un'attività lavorativa che li ponga in concrete condizioni di disagio fisico ed economico, condizioni che non possono oggettivamente sussistere per coloro che hanno cessato il lavoro e si trovano in condizioni di quiescenza".

Di contro a tale conclusione l'appellante, nel riproporre integralmente le domande disattese, deduceva:

- a) il contenuto dell'art. 51 del T.U.I.R;
- b) la natura di lex specialis degli artt. 5 e 19 della L. n. 78/1983;
- c) la pensionabilità dell'indennità di volo prevista ancor prima dell'emanazione del T.U.I.R. tale per cui l'agevolazione fiscale spettava "anche in quiescenza in difetto di specifica previsione normativa (..) volta ad escluderla in tale status";
- d) l'impossibilità che l'indennità in argomento confluisse "nella pensione normale di cui all'art. 54 d.p.r.n. 1092/1973";
- e) la natura di essa quale "aumento differenziato e differenziabile nel tempo alla pensione normale";
- f) la necessità che la pensione normale e le aliquote della indennità in parola - costituenti reddito di lavoro dipendente - condividano "pari redditualità agevolata come in servizio";
- g) il contrasto dell'assunto "relativo alla parziale finalità risarcitoria dell'indennità in argomento (....) con il pacifico ed acquisito carattere totalmente retributivo".

L'appellata si costituiva riproponendo le proprie tesi così come condivise dai Giudici di r prime cure instando per la conferma della sentenza impugnata di cui ripercorreva adesivamente l'iter motivazionale.

Richiamava del pari il contenuto della Risoluzione 15/1/2008 n. 11 dell'Agenzia delle Entrate.

Depositato in data 17/5/2011 dalla Difesa del contribuente un elenco di sentenze della magistratura tributaria favorevoli alla prospettazione dell'appellante e la copia integrale di sei decisioni, all'odierna pubblica udienza (giusta rituale istanza proposta dall'appellante) la Commissione, uditi il relatore e il rappresentante dell'Ufficio, disattesa l'istanza di rinvio della trattazione del gravame avanzata dal Difensore del Pi., perveniva alla seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto non è fondato.

La sentenza impugnata ha motivato il rigetto del ricorso considerando:

h) che la lettura della norma oggetto delle diverse interpretazioni rese dai contendenti appalesa nome "la disposizione di carattere agevolativo si prefigga la finalità di risarcire in qualche modo i lavoratori che svolgono le proprie attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, risarcimento collegato sia a un evidente maggior disagio sia a maggiori spese da tali lavoratori necessariamente sostenute per effetto della lontananza dalla dimora abituale";

i) che a tale fattispecie viene accomunata l'indennità di cui si discute, "non a caso inserita nello stesso comma riguardante le maggiorazioni di retribuzione dei lavoratori cosiddetti trasferisti, considerato il fatto che anche i soggetti impegnati in attività di navigazione e di volo (...) subiscono il medesimo disagio e sostengono le medesime spese, dei trasferisti";

j) che su tali premesse, l'indennità de qua "non può che essere parzialmente esentata solo nell'ipotesi in cui i beneficiari della stessa svolgano un'attività lavorativa che li ponga in concrete condizioni di disagio fisico ed economico, condizioni che non possono oggettivamente sussistere per coloro che hanno cessato il lavoro e si trovano in situazione di quiescenza;

k) che il silenzio osservato alla legge in ordine alla tassazione, agevolata o non, applicabile alla aliquota di indennità che va a incrementare il trattamento pensionistico normale non è argomento dirimente a pro della tesi del contribuente, avutosi riguardo all'espresso riferimento normativo ai lavoratori e alle attività lavorative ai fini della riduzione del 50% del reddito da sottoporre a tassazione.

Osserva il Collegio che l'iter argomentativo di cui si è dato conto non viene reso oggetto di critica argomentata da parte del ricorrente che si limita a postulare la natura di "aumento differenziato differenziabile nel tempo della pensione normale propria dell'indennità in parola (cfr. punto 6 dell'appello) al fine di escludere che essa possa "confluire nella pensione normale" (ibidem, punto 9).

All'argomento "portante" della motivazione della decisione impugnata (finalità risarcitoria di un'attività lavorativa prestata in condizioni di aggravio rispetto alla normalità rivestita dall'indennità in parola) vengono dedicate soltanto quattro righe del conclusivo punto 12, in termini tanto assertivi quanto apodittici da non potere essere qualificati confutazione critica del contrario argomento.

Se dunque appare pressoché integralmente trascurato il disposto dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 (che prescrive l'esposizione dei motivi specifici dell'impugnazione) tanto da esporre l'appello alla sanzione di inammissibilità, la rilevata carenza non può essere colmata con il postumo deposito di pronunce favorevoli alla prospettazione del contribuente.

È appena il caso di ricordare che i requisiti contenutistici enunciati dall'art. 53 d.lgs. citato devono sussistere al momento della notificazione dell'atto di gravame, che non è fattispecie processuale "a formazione progressiva".

Tanto meno è predicabile un potere officioso della Commissione di "rintracciare" nella produzione di arte le ragioni a sostegno dell'impugnazione.

Poiché non si apprezzano vizi logici nella motivazione dei primi Giudici né l'appello in esame è valso a denunciare alla luce di pertinenti confutazioni, lo stesso deve essere disatteso.

La natura delle questioni trattate (in relazione alle quali l'orientamento della giurisprudenza tributaria di merito non appare univocamente attestato) giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

la Commissione respinge l'appello confermando la decisione impugnata.

Spese compensate